

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 gennaio 2012 nella sede della Federlazio di Roma – v.le Libano n. 62 – si sono incontrati i Signori:

per la FEDERLAZIO	Giovanni Quintieri e Andrea D'Alessio;
per la C.G.I.L. di Roma e Lazio	Tina Bali;
per la C.I.S.L. di Roma e provincia	Mancini Pierangelo;
per la U.I.L. di Roma e Lazio	Felice Alfonsi;

premesso che

- con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione dell'art. 53, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;
- l'art. 26 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011) prevede disposizioni in materia di tassazione agevolata e sgravio contributivo prevedendone la proroga per l'anno 2012 nel limite di spesa di 835 milioni di euro;

si conviene quanto segue

Per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni di tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Federlazio nella provincia o nel territorio di Roma, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circ. 3/E dell'agenzia delle Entrate - Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.



Le imprese, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale ordinario festivo e notturno) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel biennio 2009 - 2010 - 2011.

Le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Roma.


Le imprese informeranno la rispettiva RSU e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Letto, confermato e sottoscritto.

FEDERLAZIO  
  


CGIL Roma e Lazio  


CISL Roma e provincia  


UIL Roma e Lazio  
